



COMUNE DI TIVOLI
Prov. di Roma

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276. (Allegato all'art. 32 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13 gennaio 2009 e modificato con deliberazione di G.C. n. 118 del 14 aprile 2009.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni previste dai commi 55, 56 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, così come sostituiti dai commi 2 e 3 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal 1° comma dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 e nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2. Individuazione del fabbisogno.

1. Il segretario Generale, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Fabbisogno triennale del personale) con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il segretario Generale decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento dopo attenta verifica dell'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione tenendo conto delle mansioni esigibili per inesistenza di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste o per impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente.
3. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - a) la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
 - b) l'assenza di risorse umane disponibili;
 - c) gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: rilevanti, non occasionali, e documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa;
 - d) i particolari compiti esercitati dal personale;
 - e) l'inesigibilità delle prestazioni.
4. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il segretario Generale verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
5. Il segretario Generale verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3 Rispondenza dell'incarico con il programma approvato dal consiglio.

1. Il segretario Generale, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come sostituito dal comma 2 dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 che prevede che l'incarico sia inserito nel programma approvato dal Consiglio, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da

disposizioni legislative e che la spesa sia contenuta nel limite massimo fissato nel bilancio preventivo.

Art. 4 Individuazione delle professionalità.

1. Il segretario Generale predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5 Procedura comparativa.

1. Il segretario Generale procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi ricorrenti di assistenza legale e tecnica, l'amministrazione può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6 Pubblicità della procedura comparativa.

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 7 affidamento dell'incarico.

1. Esaurita la fase dell'individuazione dell'incarico, il dirigente della struttura che ha proposto e che utilizzerà la collaborazione predisporrà la determina di affidamento dell'incarico con allegato lo schema di contratto ed il relativo impegno di spesa

Art. 8 Esclusioni.

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano all'appalto di lavori o di beni e di servizi, di cui al d.lgv. 163/2006 (cosiddetto "codice dei contratti pubblici")

Art. 9 Durata del contratto e determinazione del compenso.

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. IL dirigente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 11 Efficacia dei contratti e adempimenti connessi.

1. L'efficacia dei contratti di collaborazione decorre ed è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (pubblicazione a cura del dirigente che ha

conferito l'incarico del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione)

2. Gli atti contenenti impegni di spesa di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento di importo superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005 a cura del servizio finanziario e bilancio.

3. Il dirigente competente trasmette, contestualmente alla adozione della determina di attribuzione dell'incarico, al dirigente del 1° settore "affari generali e personale" la comunicazione dell'incarico affidato per gli adempimenti previsti dall'art. 24 della legge n. 412/1991 relativi alla formazione dell'anagrafe delle prestazioni tenuta presso il Dipartimento della funzione pubblica (cf Circolare n. 198/01 del 31 maggio 2001 del Dipartimento della funzione pubblica).

Art. 12. Incarichi per patrocinio giudiziario e per consulenza legale.

1. Le liti attive e passive dell'ente, qualora non diversamente disciplinato dallo Statuto, sono deliberate con atto della Giunta Comunale su proposta del Dirigente dell'Avvocatura o del Segretario Generale.

2. Gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti di regola ai professionisti interni incardinati nell'Avvocatura Comunale. Per costoro il conferimento dell'incarico s'intende formalizzato col rilascio della procura alle liti da parte del Sindaco.

3. Il comune può conferire incarichi di patrocinio a professionisti esterni nei seguenti casi:

a. ove per lo svolgimento dell'incarico siano richieste dalla legge abilitazioni e/o iscrizioni ad albi non possedute dai legali interni;

b. per giudizi riguardanti materie di altissimo rilievo e/o di particolare peculiarità che rendono opportuno il ricorso ad alte e/o specifiche professionalità;

c. nei gradi successivi di giudizio ove si confermi l'incarico al professionista esterno che ha già difeso il comune nel grado precedente con risultati ritenuti soddisfacenti;

d. ove carenze di organico e carichi di lavoro particolarmente rilevanti limitino la piena operatività dell'Avvocatura Comunale.

4. L'incarico ai professionisti esterni viene conferito dal Sindaco intuitus personae con decreto motivato e previa acquisizione di una relazione del Dirigente dell'Avvocatura Comunale sulla sussistenza delle circostanze indicate alle precedenti lettere a, b, c e d.

5. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, limiti e modalità di cui al presente allegato.

6. I compensi da corrispondere ai legali esterni sono determinati tenendo presente la tariffa forense in vigore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del D. L. 4/7/2006. n° 223, convertito in Legge 4/8/2006. n° 248. Al momento del conferimento dell'incarico dovrà essere convenuto di regola col legale esterno il parametro minimo, medio o massimo da applicare alla tassazione delle prestazioni professionali, sulla base della difficoltà e/o del rilievo della causa. In tale occasione potrà essere concordata una tassazione inferiore al minimo della tariffa forense. Si potrà rinunciare alla preventiva determinazione del parametro in presenza di controversie di particolare valore e rilievo ovvero che richiedono un patrocinio di altissimo livello. Per il pagamento di diritti e onorari il cui importo complessivo superi € 10.000,00 nei casi in cui è stata concordata la preventiva determinazione del parametro di tassazione, dovrà essere acquisito il parere di congruità del competente Ordine Professionale. La liquidazione delle competenze spettanti ai legali esterni è competenza dell'Avvocatura Comunale.

Art. 13 – Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria.

1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria dovranno essere osservate le modalità e i criteri previsti dall'art. 91 del d.lgs 163 del 12.04.2006 e dal ministero delle infrastrutture con circ. 16.11.2007, n. 2473 (G.U. 271 del 21/11/2007)."

2. Il presente atto che contiene le disposizioni regolamentari che disciplinano il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa è pubblicato, perché abbia la massima diffusione, all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi, sul sito web del comune e inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla adozione

Allegato A

Norme richiamate

Art. 46. D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, (con modificazioni), dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso).».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo (degli enti territoriali).”.

Art 3 delle legge 244/2007 (finanziaria 2008)

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

(G.U. n. 271 del 21 novembre 2007)

1. Premessa

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile modello operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 33, del Codice, possano fare riferimento.

2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall'art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del d.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice. Il richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art. 253 del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori. L'applicabilità delle norme del d.P.R. n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.

A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono all'attenzione, sinteticamente, le modalità operative di applicazione dei sopra menzionati principi.

Non discriminazione:

il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale. La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.

Parità di trattamento:

il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.

Proporzionalità:

il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.

Trasparenza:

il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.

La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei".

Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso, ovvero tramite specifiche indagini di mercato. L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità di cui all'art. 124, comma 5, del Codice:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonché eventualmente profilo del committente, ove istituito. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici interessati i *curricula*, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso e in conformità al modello di cui all'allegato G del d.P.R. n. 554/1999; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dagli operatori economici secondo l'allegato H del d.P.R. n. 554/1999, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

Si ritiene che l'arco temporale da prendere in considerazione non possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso; si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati. Agli operatori economici è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei

professionisti che svolgeranno i servizi con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. In analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Qualora la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato, la stessa può essere svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entità dell'importo da affidare. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione - anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. La scelta dell'affidatario può essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.

B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle precedenti lettere **B)** e **C)** si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del d.P.R. n. 554/1999.

Si sottolinea l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del d.P.R. n. 554/1999.

3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione dell'oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.

In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, si suggerisce l'opportunità, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione. Per quanto attiene alle modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate.

L'importo stimato è determinato dalla stazione appaltante al lordo della riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici. All'importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice. In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 64 del d.P.R. n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura.

Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di definizione del bando di gara ovvero della lettera di invito, si ritiene opportuno che, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo". Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara, si può fare riferimento all'art. 64 del

d.P.R. n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi". E' quindi possibile determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, il metodo, l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio. Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. Il riferimento all'art. 64 del D.P.R. n. 554/1999 per le modalità di svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1.

Il presente indirizzo va applicato anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice.

Roma, 16 novembre 2007

Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco

INDICE

- Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione**
 - Art. 2. Individuazione del fabbisogno.**
 - Art. 3. Rispondenza dell'incarico con il programma approvato dal consiglio.**
 - Art. 4. Individuazione delle professionalità.**
 - Art. 5. Procedura comparativa.**
 - Art. 6. Pubblicità della procedura comparativa.**
 - Art. 7. Affidamento dell'incarico.**
 - Art. 8. Esclusioni.**
 - Art. 9. Durata del contratto e determinazione del compenso.**
 - Art. 10. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.**
 - Art. 11. Efficacia dei contratti e adempimenti connessi.**
 - Art. 12. Incarichi per patrocinio giudiziario e per consulenza legale.**
 - Art. 13. Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria.**
- Allegato A. Norme richiamate**
- Allegato B. Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura**

INDICE

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

Art. 2. Individuazione del fabbisogno.

Art. 3. Rispondenza dell'incarico con il programma approvato dal consiglio.

Art. 4. Individuazione delle professionalità.

Art. 5. Procedura comparativa.

Art. 6. Pubblicità della procedura comparativa.

Art. 7. Affidamento dell'incarico.

Art. 8. Esclusioni.

Art. 9. Durata del contratto e determinazione del compenso.

Art. 10. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

Art. 11. Efficacia dei contratti e adempimenti connessi.

Art. 12. Incarichi per patrocinio giudiziario e per consulenza legale.

Art. 13. Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria.

Allegato A. Norme richiamate

**Allegato B. Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura**

